

**Fondazione
Casa di Riposo "SAN GIUSEPPE" Rsa - Onlus**

REGOLAMENTO

"ASSOCIAZIONE"

OSPITI E FAMILIARI

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3, promuove la partecipazione attiva degli ospiti e dei loro familiari per il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione Casa di Riposo "San Giuseppe" Rsa - Onlus di Pedemonte, d'ora in poi "Casa", mediante la creazione dell'Associazione degli ospiti e familiari" e del suo Comitato rappresentativo, d'ora in poi denominati rispettivamente Associazione e "Comitato", e ne disciplina le finalità, la costituzione e il funzionamento.

Art. 2
Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
 - collaborare con la Casa per una migliore qualità dei servizi offerti e per una completa e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti e alle famiglie;
 - promuovere iniziative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti secondo principi di umanizzazione;
 - partecipare alla fasi di concertazione previste dalle vigenti normative in materia.
2. L'Associazione rispetta lo Statuto e i Regolamenti vigenti della Casa.

Art. 3
Composizione

1. L'Associazione è composta da tutti gli ospiti della Casa o, se impossibilitati, da uno dei loro familiari (normalmente il garante) o dall'amministratore di sostegno, che al momento dell'ingresso vi abbiano aderito.
2. L'adesione all'Associazione è libera e può essere revocata per iscritto in qualunque momento.
3. L'Associazione è ritenuta rappresentativa se aggrega almeno il 40 % degli ospiti o dei loro familiari.

Art. 4
Comitato

1. Nei rapporti con la Fondazione o altri enti l'Associazione è rappresentata dal Comitato composto da cinque membri eletti tra gli ospiti o loro familiari o amministratori di sostegno aventi diritto al voto e riportati in un elenco nominativo approvato dal Presidente.

Art. 5
Elezioni del Comitato

1. Le elezioni, da svolgersi preferibilmente in giorno festivo, sono indette dal Presidente della Casa con apposito avviso da pubblicare, insieme con l'elenco di cui al precedente art. 4, all'Albo della Casa stessa per almeno 30 giorni.
2. Ha diritto di voto attivo e passivo chi, alla data di indizione delle elezioni, risulti nel citato elenco.
3. Per le elezioni verrà costituito un seggio elettorale, composto da 3 elettori resisi disponibili ad assumere l'incarico, alla cui integrazione, se necessario, provvederà il Presidente della Casa.

4. I componenti nominano al loro interno il Presidente e il Segretario con il compito di redigere il verbale delle operazioni e di consegnarlo alla Direzione per la proclamazione degli eletti da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno essere conosciuti da almeno un componente del seggio o esibire idoneo documento di riconoscimento.
6. La votazione avviene a scrutinio segreto su lista unica comprendente tutti i nominativi degli elettori di cui all'elenco dell'art.4 e riportati in ordine alfabetico nella scheda di voto preventivamente siglata dal Presidente di seggio. Il voto si esprime apponendo una croce in corrispondenza del candidato o dei candidati prescelti fino ad un massimo di 4 preferenze.
7. Risultano eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6 **Incompatibilità**

1. Non possono far parte del Comitato gli amministratori e i dipendenti della Casa oppure i titolari o gli amministratori di imprese con rapporti economici con la Casa stessa.
2. I dipendenti invece possono essere incaricati dal Presidente della Casa a svolgere le funzioni di Segretario del Comitato su richiesta dello stesso.

Art. 7 **Nomina e compiti del Presidente**

1. Entro 8 giorni dalla proclamazione, i rappresentanti eletti del Comitato, eleggeranno al loro interno il Presidente e il Segretario.
2. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
 - mantenere i rapporti con la Casa, facendosi portavoce delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari;
 - mantenere con l'ULSS 7 rapporti di cui al Capo II del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3;
 - convocare il Comitato con invito scritto e ordine del giorno;
 - controfirmare il verbale delle riunioni, che sarà tenuto a cura del Segretario.

Art. 8 **Durata del Comitato**

1. Il Comitato resta in carica per tre anni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. I componenti partecipano alle sedute del Comitato e in caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata al Presidente.
3. I componenti cessano, previa comunicazione scritta, per dimissioni volontarie, per l'insorgenza di incompatibilità e per decesso del loro familiare, nel qual caso possono restare in carica fino alla conclusione del mandato.
I componenti inoltre decadono dalla nomina dopo tre assenze non giustificate dalle riunioni del comitato. I componenti cessati saranno sostituiti dai primi non eletti nelle elezioni di cui sopra.
4. Alla scadenza del triennio, il Presidente della Casa indice le elezioni per il rinnovo del Comitato nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 5.
5. Il Presidente stesso procederà pure all'indizione di nuove elezioni qualora vi fosse l'impossibilità di sostituire più di due rappresentanti cessati per una delle cause di cui al precedente comma 3.

Art. 9
Riunioni del Comitato

1. Il Comitato viene convocato per iscritto dal proprio Presidente almeno una volta all'anno, con non meno di 5 giorni di anticipo, facendo pervenire per conoscenza al Presidente della Casa la lettera di convocazione.
2. Il Comitato può essere altresì convocato dal Presidente della Fondazione per comunicazioni o richiesta di pareri sull'andamento e la gestione della Casa.

Art. 10
Rapporti Comitato/Casa

1. I rapporti tra il Comitato e la Casa sono improntati, ai sensi dell'art. 1 del citato Regolamento Regionale, ai seguenti principi:
 - eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta;
 - partecipazione, collaborazione e cooperazione;
 - trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.
2. Il Comitato può a tale scopo richiedere di essere convocato dall'Amministrazione per formulare proposte o essere raggugliato in ordine all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente della Casa ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, informando poi il Comitato sulle decisioni assunte.
3. L'Amministrazione, prima di assumere decisioni che incidano sull'organizzazione generale della Casa, convoca il Comitato per sentirne il parere.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Casa nella seduta del 9 novembre 2017, entrano in vigore il 1 dicembre 2017.
-